

GAZZETTA UFFICIALE



DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA

Roma - Sabato, 20 aprile 2024

SI PUBBLICA IL SABATO

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA, 70 - 00186 ROMA
 AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - VIA SALARIA, 691 - 00138 ROMA - CENTRALINO 06-85081 - LIBRERIA DELLO STATO
 PIAZZA G. VERDI, 1 - 00198 ROMA

REGIONI

SOMMARIO

REGIONE TRENINO-ALTO ADIGE (PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO)

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA
27 ottobre 2023, n. 28-104/Leg.

Modificazioni del decreto del Presidente della Provincia 23 giugno 2008, n. 22-129/Leg. (Regolamento per la semplificazione e la disciplina dei procedimenti riguardanti derivazioni e utilizzazioni di acqua pubblica) in materia di rinnovo delle concessioni di utilizzazione delle acque pubbliche. (23R00542) ... Pag. 1

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA
19 dicembre 2023, n. 33-5/Leg.

Modificazioni del decreto del Presidente della Provincia 23 febbraio 2017, n. 6-59/Leg. (Regolamento d'esecuzione dell'articolo 24, comma 1, della legge provinciale 30 dicembre 2015, n. 21 (legge di stabilità provinciale 2016) in materia di misure relative all'utilizzo dei prodotti fitosanitari sul territorio provinciale). (24R00063) ... Pag. 2

REGIONE TRENINO-ALTO ADIGE (PROVINCIA AUTONOMA DI BOLZANO)

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA
19 dicembre 2022, n. 30.

Regolamento per l'assegnazione di borse di studio per la frequenza di corsi di studio universitario del terzo ciclo, di tirocini formativi o professionali obbligatori, oppure di corsi universitari per il conseguimento di un'abilitazione all'insegnamento. (24R00050) ... Pag. 3

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA
23 dicembre 2022, n. 31.

Modifiche del regolamento relativo agli interventi di assistenza economica sociale e al pagamento delle tariffe nei servizi sociali. (24R00051) ... Pag. 8

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA
23 dicembre 2022, n. 32.

Modifiche del regolamento sul rilevamento unificato di reddito e patrimonio. (24R00052) ... Pag. 11


REGIONE EMILIA-ROMAGNA

LEGGE REGIONALE 4 dicembre 2023, n. 16.

Seconda variazione al bilancio di previsione della Regione Emilia-Romagna 2023-2025. (24R00013) ... Pag. 12

LEGGE REGIONALE 28 dicembre 2023, n. 17.

Disposizioni collegate alla legge regionale di stabilità per il 2024. (24R00014) ... Pag. 12





REGIONE TRENTO-ALTO ADIGE (PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO)

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA
27 ottobre 2023, n. 28-104/Leg.

Modificazioni del decreto del Presidente della Provincia 23 giugno 2008, n. 22-129/Leg. (Regolamento per la semplificazione e la disciplina dei procedimenti riguardanti derivazioni e utilizzazioni di acqua pubblica) in materia di rinnovo delle concessioni di utilizzazione delle acque pubbliche.

(Pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Trentino-Alto Adige n. 44 - Sez. Gen. del 2 novembre 2023)

IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA

Visto l'art. 53 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, recante «Approvazione del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige», ai sensi del quale il Presidente della Provincia emana con proprio decreto i regolamenti deliberati dalla Giunta provinciale;

Visto l'art. 54, comma 1, numero 1, del medesimo del decreto del Presidente della Repubblica secondo il quale la Giunta provinciale è competente a deliberare i regolamenti per l'esecuzione delle leggi approvate dal consiglio provinciale;

Visto che in attuazione dell'art. 17, commi 3, 4 e 5, della legge provinciale 8 luglio 1976, n. 18 («Norme in materia di acque pubbliche, opere idrauliche e relativi servizi provinciali»), con decreto del Presidente della Provincia 23 giugno 2008, n. 22-129/Leg. («Regolamento per la semplificazione e la disciplina dei procedimenti riguardanti derivazioni e utilizzazioni di acqua pubblica», di seguito «Regolamento»), sono state approvate le disposizioni regolamentari per la disciplina dei procedimenti riguardanti derivazioni e utilizzazioni di acqua pubblica, attenendosi a criteri di semplificazione amministrativa e perseguendo la razionale ed efficiente gestione, il risparmio e la salvaguardia delle risorse idriche;

Su conforme deliberazione della Giunta provinciale n. 2057 di data 20 ottobre 2023, con la quale è stato approvato il regolamento concernente «Modificazioni del decreto del Presidente della Provincia 23 giugno 2008, n. 22-129/Leg (Regolamento per la semplificazione e la disciplina dei procedimenti riguardanti derivazioni e utilizzazioni di acqua pubblica) in materia di rinnovo delle concessioni di utilizzazione delle acque pubbliche»;

EMANA

il seguente regolamento:

Art. 1.

Modificazioni dell'art. 37 del decreto del Presidente della Provincia 23 giugno 2008, n. 22-129/Leg

1. Prima del comma 1 dell'art. 37 del decreto del Presidente della Provincia 23 giugno 2008, n. 22-129/Leg è inserito il seguente:

«01. La concessione è rinnovabile per la durata massima prevista dall'art. 36, comma 1, secondo la procedura prevista da questo articolo e nel rispetto dei criteri previ-

sti dall'art. 16, se persistono i fini della derivazione oggetto della concessione da rinnovare e se non sussistono sopravvenute esigenze di tutela della qualità, di risparmio e di riciclo della risorsa o interessi pubblici prevalenti a un diverso uso delle acque.».

2. I commi 1 e 2 dell'art. 37 del decreto del Presidente della Provincia n. 22-129/Leg del 2008 sono sostituiti dai seguenti:

«1. La domanda di rinnovo della concessione è presentata con modalità esclusivamente telematiche nei dodici mesi antecedenti la scadenza della concessione, corredata dalla documentazione indicata nell'allegato D e da una relazione asseverata di un progettista abilitato che attesta:

a) la corrispondenza delle opere esistenti al progetto relativo alla concessione da rinnovare o, in caso di mancata corrispondenza, lo stato di fatto delle medesime accertato mediante rilievo;

b) la funzionalità e idoneità delle opere esistenti per l'esercizio della derivazione, nonché la loro conformità agli obblighi previsti dal piano generale di utilizzazione delle acque pubbliche o l'indicazione degli eventuali interventi di adeguamento necessari;


c) la permanenza delle condizioni della risorsa idrica che erano presenti al momento del rilascio della concessione da rinnovare e l'idoneità della portata della medesima;

1-bis. La domanda di rinnovo è presentata dal titolare della concessione in scadenza o dal proprietario dell'immobile al cui servizio è posta la derivazione d'acqua o altro titolare di diritto reale o obbligatorio sul medesimo immobile.

1-ter. In considerazione dell'implementazione progressiva del portale telematico per la presentazione delle istanze riguardanti derivazioni e utilizzazioni di acqua pubblica e del numero di concessioni da rinnovare, la Giunta provinciale può individuare tempistiche differenziate per la presentazione della domanda di rinnovo della concessione e della relativa documentazione, anche successivamente alla scadenza della concessione medesima, prevedendo in ogni caso che entro il termine previsto dal comma 1 sia presentata una dichiarazione contenente la manifestazione di interesse al rinnovo. In tal caso, il richiedente può continuare ad utilizzare l'acqua alle condizioni originarie anche dopo la scadenza della concessione.

1-quater. A seguito della presentazione della domanda, la struttura provinciale competente accerta preliminarmente se sussiste un prevalente interesse pubblico a un diverso uso delle acque, mediante consultazione del comune nel cui territorio è situata la derivazione d'acqua o mediante pubblicazione della domanda ai sensi dell'art. 8.

2. Accertata l'insussistenza di un prevalente interesse pubblico a un diverso uso delle acque ed effettuate le ulteriori verifiche di competenza, la struttura provinciale competente acquisisce i pareri vincolanti previsti dall'art. 10, comma 1, mediante l'indizione di una conferenza di servizi decisoria, ai sensi dell'art. 16 della legge provinciale 30 novembre 1992, n. 23 (legge provinciale sull'attività amministrativa 1992). Al fine di semplificare e ridurre gli oneri amministrativi, la Giunta provinciale può prevedere la possibilità di effettuare congiuntamente l'istruttoria tecnico-amministrativa di più domande di rinnovo, suddivise in categorie omogenee secondo i criteri stabiliti dalla medesima.».



3. Al comma 3 dell'art. 37 del decreto del Presidente della Provincia n. 22-129/Leg del 2008 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) le parole: «la struttura provinciale competente, nel rispetto dei criteri indicati dall'art. 16, accoglie la domanda di rinnovo, qualora abbia verificato la persistenza dei fini della derivazione e l'assenza di sopravvenute esigenze di tutela della qualità, di risparmio e di riciclo della risorsa, nonché l'assenza di interessi pubblici prevalenti incompatibili con il rinnovo» sono sostituite dalle seguenti: «la struttura provinciale competente decide sulla domanda di rinnovo»;

b) alla fine del comma sono inserite le seguenti parole: «Il rinnovo s'intende rigettato se il parere in materia di protezione dell'ambiente è negativo.».

4. Nel comma 4 dell'art. 37 del decreto del Presidente della Provincia n. 22-129/Leg del 2008 le parole: «centottanta giorni» sono sostituite dalle seguenti: «novanta giorni».

5. I commi 9 e 10 dell'art. 37 del decreto del Presidente della Provincia n. 22-129/Leg del 2008 sono sostituiti dai seguenti:

«9. Fermo restando quanto previsto dai commi 1 e 1-bis, nel caso in cui la domanda di rinnovo comporti varianti sostanziali alla concessione originaria, il rinnovo è soggetto al procedimento previsto per il rilascio di una nuova concessione.

10. Per il rinnovo di concessioni per le derivazioni temporanee di acque superficiali di cui all'art. 25, l'interessato presenta alla struttura provinciale competente una comunicazione almeno trenta giorni prima della data di inizio del periodo di utilizzo con la quale comunica l'intenzione di proseguire con la derivazione, indicando la data prevista per l'attivazione del prelievo. A partire da tale data, l'interessato può utilizzare l'acqua alle condizioni originarie, a meno che il provvedimento relativo alla concessione da rinnovare contenga prescrizioni da rispettare per ottenere il rinnovo. La struttura provinciale competente può intervenire in qualunque momento per sospendere o limitare il prelievo, anche al fine di tutela ambientale, di esigenze sopravvenute o diritti di terzi.

10-bis. La Giunta provinciale può definire criteri ambientali e condizioni generali di rinnovo per tipologie omogenee di concessioni, a cui gli interessati possono ricorrere mediante la presentazione di istanza di adesione al modello predefinito, secondo le modalità individuate dalla medesima.».

Art. 2.

Sostituzione dell'allegato D del decreto del Presidente della Provincia n. 22-129/Leg del 2008

1. L'allegato D del decreto del Presidente della Provincia 23 giugno 2008, n. 22-129/Leg è sostituito dal seguente:

«Allegato D (art. 37)

Elementi e documentazione da produrre in allegato alla domanda di rinnovo di concessione

I. La domanda di rinnovo di concessione deve contenere i seguenti elementi:

a) dati identificativi del richiedente;

b) oggetto della richiesta;

c) indicazione degli estremi amministrativi della derivazione di cui si chiede il rinnovo: numero pratica e provvedimento con il quale è stato rilasciato l'originario titolo a derivare, eventuali provvedimenti successivi;

d) indicazione della località e degli estremi catastali del punto di prelievo e di restituzione;

e) uso della risorsa con indicazione dell'eventuale restituzione;

f) portata del prelievo, espressa in litri/secondo;

g) volume d'acqua utilizzato, espresso in metri cubi/anno;

h) periodo di prelievo;

i) individuazione e quantificazione della superficie interessata o del numero di abitanti equivalenti serviti, quando coerente con l'uso richiesto.

II. Alla domanda di rinnovo è allegata, inoltre, la seguente documentazione:

a) dichiarazione che le particelle irrigate non sono interne ad un consorzio irriguo ovvero dichiarazione del consorzio all'interno del quale si trovano le stesse dell'impossibilità di fornire acqua alle superfici di cui alla domanda di rinnovo;

b) indicazione degli estremi del certificato di potabilità dell'acqua rilasciato in conformità alla disciplina di settore in materia di acque potabili.».

Il presente decreto sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Non sono presenti allegati parte integrante.

Il Presidente: FUGATTI

(Omissis).

23R00542


DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA
19 dicembre 2023, n. 33-5/Leg.

Modificazioni del decreto del Presidente della Provincia 23 febbraio 2017, n. 6-59/Leg. (Regolamento d'esecuzione dell'articolo 24, comma 1, della legge provinciale 30 dicembre 2015, n. 21 (legge di stabilità provinciale 2016) in materia di misure relative all'utilizzo dei prodotti fitosanitari sul territorio provinciale).

(Pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Trentino-Alto Adige del 21 dicembre 2023, n. 51 - Sez. gen.).

IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA

Visti gli articoli 53 e 54 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670 (Approvazione del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige);



Vista la legge provinciale 30 dicembre 2015, n. 21 (legge di stabilità provinciale 2016), in particolare l'art. 24;

Visto il decreto del Presidente della Provincia 23 febbraio 2017, n. 6-59/Leg (regolamento d'esecuzione dell'art. 24, comma 1, della legge provinciale 30 dicembre 2015, n. 21 (legge di stabilità provinciale 2016) in materia di misure relative all'utilizzo dei prodotti fitosanitari sul territorio provinciale);

Visto il parere del dipartimento affari e relazioni istituzionali, acquisito ai sensi della deliberazione della Giunta provinciale n. 1639 del 15 settembre 2023 recante gli indirizzi per la programmazione normativa e per l'elaborazione delle proposte di intervento normativo;

Visto il parere del Consiglio delle autonomie locali;

Vista la deliberazione della Giunta provinciale n. 2248 di data 15 dicembre 2023, con la quale è stato approvato il regolamento concernente «Modificazioni del decreto del Presidente della Provincia 23 febbraio 2017, n. 6-59/Leg (regolamento d'esecuzione dell'art. 24, comma 1, della legge provinciale 30 dicembre 2015, n. 21 (legge di stabilità provinciale 2016) in materia di misure relative all'utilizzo dei prodotti fitosanitari sul territorio provinciale)»;

EMANA
il seguente regolamento:

Art. 1.

Modificazioni dell'allegato A) del decreto del Presidente della Provincia 23 febbraio 2017, n. 6-59/Leg

1. Dopo il numero 3 dell'allegato A) del decreto del Presidente della Provincia 23 febbraio 2017, n. 6-59/Leg è inserito il seguente:

«3 bis. Impianti per trattamenti a punto fisso (PSS - permanent spray system)».

2. Nel primo periodo della «nota per l'adozione delle misure per il contenimento della deriva» dell'allegato A) del decreto del Presidente della Provincia 23 febbraio 2017, n. 6-59/Leg, le parole: «o attrezzature previste ai numeri 1, 2, 3, 4» sono sostituite dalle seguenti: «o attrezzature previste ai numeri 1, 2, 3, 3-bis e 4».

Il presente decreto sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Non sono presenti allegati parte integrante

Il Presidente: FUGATTI

(Omissis).

24R00063

REGIONE TRENTO-ALTO ADIGE (PROVINCIA AUTONOMA DI BOLZANO)

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA
19 dicembre 2022, n. 30.

Regolamento per l'assegnazione di borse di studio per la frequenza di corsi di studio universitario del terzo ciclo, di tirocini formativi o professionali obbligatori, oppure di corsi universitari per il conseguimento di un'abilitazione all'insegnamento.

(Pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Trentino-Alto Adige n. 51/Sez. gen. del 22 dicembre 2022)

IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA

Vista la deliberazione della Giunta provinciale del 13 dicembre 2022, n. 945;

EMANA
il seguente regolamento:

Art. 1.

Ambito di applicazione

1. Il presente regolamento disciplina, ai sensi dell'art. 19 della legge provinciale 30 novembre 2004, n. 9, e successive modifiche, i requisiti di accesso alle borse di studio assegnate mediante concorso bandito dalla Giunta provinciale, per la frequenza di corsi di studio universitario del terzo ciclo – quali corsi di specializzazione, master universitari di II livello o dottorati (PhD) – di tirocini formativi o professionali obbligatori, oppure di corsi universitari per il conseguimento di un'abilitazione all'insegnamento; stabilisce inoltre l'ammontare delle borse di studio nonché i criteri per la valutazione delle condizioni giuridicamente rilevanti e per l'assegnazione dei punteggi al fine della formazione delle graduatorie.

Art. 2.

Beneficiari


1. Possono beneficiare delle borse di studio le persone che, alla data di presentazione della domanda, sono in possesso di tutti i requisiti previsti dagli articoli da 3 a 9 del presente regolamento.

Art. 3.

Cittadinanza e residenza

1. Possono accedere alle borse di studio di cui al presente regolamento le persone che frequentano in Provincia di Bolzano un corso di studio universitario del terzo ciclo – quale un corso di specializzazione, un master universitario di II livello o un dottorato (PhD) – un tirocinio formativo o professionale obbligatorio, oppure un corso universitario per il conseguimento di un'abilitazione all'insegnamento e che sono:

a) cittadine o cittadini di Stati membri dell'Unione europea, oppure



b) cittadine o cittadini di Stati non appartenenti all'Unione europea, in possesso di un permesso di soggiorno per soggiornanti di lungo periodo o che hanno ottenuto il riconoscimento dello *status* di rifugiata o rifugiato o di protezione sussidiaria ai sensi della direttiva 13 dicembre 2011, n. 2011/95/UE del Parlamento europeo e del Consiglio e, di conseguenza, sono equiparate o equiparati alle cittadine e ai cittadini italiani, oppure

c) cittadine o cittadini di Stati non appartenenti all'Unione europea, in possesso di un permesso di soggiorno ma non per soggiornanti di lungo periodo, e che al momento della presentazione della domanda hanno residenza anagrafica ininterrotta in Provincia di Bolzano da almeno un anno e la mantengono almeno fino al termine intermedio o al termine ultimo fissato dal bando di concorso per la presentazione delle domande.

2. Le persone che frequentano al di fuori della Provincia di Bolzano un corso di studio universitario del terzo ciclo di cui al comma 1, un tirocinio formativo o professionale obbligatorio, oppure un corso universitario per il conseguimento di un'abilitazione all'insegnamento possono partecipare al concorso indipendentemente dalla loro cittadinanza, se al momento della presentazione della domanda hanno residenza anagrafica ininterrotta in Provincia di Bolzano da almeno due anni e la mantengono almeno fino al termine intermedio o al termine ultimo fissato dal bando di concorso per la presentazione delle domande.

3. Non hanno diritto alla borsa di studio le persone che frequentano al di fuori della Provincia di Bolzano un corso di studio universitario del terzo ciclo di cui al comma 1, un tirocinio formativo o professionale obbligatorio, oppure un corso universitario per il conseguimento di un'abilitazione all'insegnamento e sono iscritte all'Anagrafe degli Italiani Residenti all'Estero (AIRE). Tuttavia, se la persona ha spostato la propria residenza all'estero per motivi di lavoro, trova applicazione la legge provinciale 5 novembre 2001, n. 13, (Interventi a favore delle emigrate e degli emigrati sudtirolesi all'estero), in base alla quale la persona richiedente risulta essere un'avente diritto.

Art. 4.

Tipologie di formazione

1. Al momento della presentazione della domanda, la persona richiedente deve essere iscritta a una delle seguenti formazioni:

a) corso universitario del terzo ciclo, come un corso di specializzazione o un master di II livello (art. 11, comma 2);

b) tirocinio formativo o professionale obbligatorio (art. 11, comma 3);

c) dottorato (PhD) (art. 11, comma 4);

d) corso universitario per il conseguimento di un'abilitazione all'insegnamento (art. 11, comma 5).

2. Prima dell'inizio della formazione di cui al comma 1, lettera a) o c), la persona richiedente deve aver ultimato un corso di studio universitario di almeno quattro anni e aver conseguito il corrispondente titolo accademico.

3. Prima dell'inizio della formazione di cui al comma 1, lettera b) o d), la persona richiedente deve aver ultimato un corso di studio universitario di almeno tre anni e aver conseguito il corrispondente titolo accademico.

Art. 5.

Ulteriori requisiti

1. Ai sensi dell'art. 19 della legge provinciale n. 9/2004, le persone richiedenti devono iniziare un corso di studio universitario del terzo ciclo, come un corso di specializzazione, un master universitario di II livello o un dottorato (PhD), entro sei anni dall'ultimazione di un corso di studio universitario del secondo ciclo. Lo stesso vale anche per i tirocini formativi o professionali obbligatori e i corsi universitari per il conseguimento di un'abilitazione all'insegnamento, che devono iniziare entro sei anni dall'ultimazione di un corso di studio universitario del primo o del secondo ciclo.

2. La persona richiedente non può beneficiare più di una volta della borsa di studio di cui al presente regolamento per il medesimo tipo di formazione post universitaria e non deve avere già concluso un corso di studio dello stesso tipo di quello per cui chiede la borsa.

Art. 6.

Durata del corso di studio

1. Le borse di studio di cui al presente regolamento possono essere concesse per:

a) la durata legale del corso di studio del terzo ciclo, come un corso di specializzazione o un master di II livello;

b) l'intera durata del tirocinio formativo o professionale obbligatorio;

c) la durata legale del dottorato (PhD), più un ulteriore anno;

d) la durata legale prevista per i corsi universitari per il conseguimento di un'abilitazione all'insegnamento. Per i corsi universitari della durata di 3 semestri, la borsa di studio è concessa per un solo anno accademico (2 semestri) e si considerano le tasse universitarie effettivamente pagate.

Art. 7.

Merito di studio

1. Per poter beneficiare di una borsa di studio, le persone richiedenti devono frequentare un percorso formativo che prevede un numero minimo di crediti formativi (espresso in crediti formativi europei dell'«*European Credit Transfer System*»), di seguito denominati crediti ECTS) oppure una durata minima, come stabilito annualmente nel bando di concorso.

2. Nel bando di concorso è altresì stabilito annualmente:

a) il merito di studio minimo (ECTS) che deve essere conseguito dalle persone richiedenti;



b) la durata minima della formazione da rispettare durante il periodo per il quale è stata assegnata la borsa di studio, al fine di poter mantenere tale beneficio.

3. In caso di mancato raggiungimento del suddetto merito minimo o della durata minima della formazione, l'importo totale della borsa di studio deve essere restituito, maggiorato degli interessi legali decorrenti dalla data della sua erogazione.

4. Se il merito di studio non viene conseguito nella misura indicata nella domanda, oppure se la formazione dura meno a lungo di quanto indicato nella domanda, la beneficiaria o il beneficiario della borsa di studio deve restituire l'importo corrispondente alla differenza, maggiorato degli interessi legali decorrenti dalla data di erogazione della borsa di studio.

Art. 8.

Formazione a distanza a causa di uno stato di emergenza sanitaria

1. Nel caso in cui sia proclamato uno stato di emergenza sanitaria, i percorsi formativi di cui al presente regolamento si possono svolgere parzialmente anche in modalità a distanza.

Art. 9.

Situazione economica

1. L'assegnazione delle borse di studio è una prestazione di primo livello, per la quale si considerano i componenti del nucleo familiare di cui all'art. 12 del decreto del Presidente della Provincia 11 gennaio 2011, n. 2, e successive modifiche, nonché il valore della situazione economica del nucleo stesso (VSE), di cui all'art. 8 del citato decreto, e successive modifiche.

2. Ai fini del rilevamento e della valutazione della situazione economica del nucleo familiare si applicano le disposizioni di cui ai capi I e II del decreto del Presidente della Provincia n. 2/2011, e successive modifiche.

3. Ai fini del rilevamento e della valutazione della situazione economica si considera l'anno solare che precede l'anno accademico per il quale viene richiesta la borsa di studio.

Art. 10.

Cumulabilità

1. Le borse di studio di cui al presente regolamento non sono cumulabili con altre prestazioni economiche concesse per lo stesso periodo e per la stessa formazione post universitaria da altre istituzioni o enti pubblici o da istituzioni o enti privati che usufruiscono di sovvenzioni pubbliche.

2. Nel caso in cui a una persona richiedente venga assegnata una borsa di studio di cui al presente regolamento e, per lo stesso anno accademico, le venga concessa anche un'ulteriore prestazione economica di cui al comma 1, dovrà scegliere la prestazione economica di cui intende beneficiare e rinunciare alle altre prestazioni eventualmente concesse.

3. In deroga ai commi 1 e 2, le borse di studio di cui al presente regolamento possono essere cumulate con:

a) le borse di studio percepite per la partecipazione a programmi di interscambio e costituenti un'indennità di mobilità (p.es. borsa di studio *Erasmus*, accordi bilaterali, eccetto borse di studio *Erasmus Mundus*);

b) le borse di studio assegnate per meriti particolari, per le quali la situazione economica della beneficiaria o del beneficiario non è rilevante;

c) i benefici a favore di richiedenti con disabilità;

d) le borse di studio straordinarie assegnate a seguito di uno stato di emergenza sanitaria.

Art. 11.

Ammontare

1. L'ammontare delle borse di studio di cui al presente regolamento è determinato in base ai criteri indicati al presente articolo. Tutti i casi sono riportati nelle tabelle di cui all'allegato A.

2. Corsi di studio universitario del terzo ciclo, come corsi di specializzazione e master di II livello

2.1 L'ammontare delle borse di studio è determinato come segue:

(*Omissis*).

2.2 In caso di corsi di studio universitario del terzo ciclo, come corsi di specializzazione e master di II livello, che prevedono una frequenza inferiore a tre giorni alla settimana o a dieci giorni al mese, gli importi indicati vengono ridotti del 25%.

2.3 Per i corsi di studio universitario del terzo ciclo, come corsi di specializzazione e master di II livello, che vengono offerti in modalità a distanza, l'ammontare della borsa di studio viene fissato in euro 2.400,00.

2.4 In base al VSE, l'ammontare di cui al punto 2.1 o 2.2 viene ridotto come segue:

(*Omissis*).

2.5 Per ogni componente del nucleo familiare (compresa la persona richiedente) che, nell'anno accademico per il quale viene richiesta la borsa di studio, alloggia fuori famiglia per motivi di studio per almeno centocinquanta giorni, le soglie del VSE di cui al punto 2.4 sono aumentate di 0,5 punti.

2.6 Se per la frequenza del corso di studio universitario la persona richiedente deve pagare delle tasse universitarie, l'ammontare della borsa di studio viene aumentato come segue:

(*Omissis*).

3. Tirocini formativi o professionali obbligatori


3.1 L'ammontare delle borse di studio è determinato come segue:

(*Omissis*).

3.2 In base al VSE, l'ammontare di cui al punto 3.1 viene ridotto come segue:

(*Omissis*).

3.3 Per ogni componente del nucleo familiare (compresa la persona richiedente) che, nell'anno accademico per il quale viene richiesta la borsa di studio, alloggia fuori



famiglia per motivi di studio per almeno centocinquanta giorni, le soglie del VSE di cui al punto 3.2 sono aumentate di 0,5 punti.

3.4 Se, nel periodo per il quale richiede la borsa di studio, la persona richiedente percepisce un compenso oppure una retribuzione per il tirocinio, l'ammontare della borsa di studio viene ridotto come segue:

(*Omissis*).

3.5 Se, nel periodo per il quale richiede la borsa di studio, la persona richiedente percepisce un compenso per il tirocinio oppure una retribuzione superiore a euro 1.300,00 lordi mensili, non le viene concessa alcuna borsa di studio.

3.6 Se la tirocinante o il tirocinante svolge il tirocinio come libero professionista ed emette quindi fattura per tale attività, deve dichiarare anche tali entrate.

4. Dottorati (PHD)

4.1 L'ammontare delle borse di studio è determinato come segue:

(*Omissis*).

4.2 Per i dottorati (PhD) che vengono offerti in modalità a distanza, l'ammontare della borsa di studio è fissato in euro 4.800,00.

4.3 In base al VSE, l'ammontare di cui ai punti 4.1 e 4.2 viene ridotto come segue:

(*Omissis*).

4.4 Per ogni componente del nucleo familiare (compresa la persona richiedente) che, nell'anno accademico per il quale viene richiesta la borsa di studio, alloggia fuori famiglia per motivi di studio per almeno centocinquanta giorni, le soglie del VSE di cui al punto 4.3 sono aumentate di 0,5 punti.

4.5 Se, nel periodo per il quale richiede la borsa di studio, la persona richiedente percepisce un compenso in qualità di collaboratrice scientifica o collaboratore scientifico oppure di collaboratrice o collaboratore di progetto per la sua attività di ricerca nell'ambito del dottorato, l'ammontare della borsa di studio viene ridotto come segue:

(*Omissis*).

4.6 Se il compenso ai sensi del punto 4.5 è superiore a euro 1.500,00 lordi mensili, non viene concessa alcuna borsa di studio.

4.7 Se per la frequenza del dottorato (PhD) la persona richiedente deve pagare delle tasse universitarie, l'ammontare della borsa di studio viene aumentato come segue:

(*Omissis*).

5. Corsi universitari per il conseguimento di un'abilitazione all'insegnamento

5.1 L'ammontare della borsa di studio per i seguenti corsi è fissato in euro 4.200,00:

a) corso di specializzazione per il sostegno alle alunne e agli alunni con disabilità della scuola dell'infanzia e primaria nonché della scuola secondaria di I e II grado;

b) corso universitario «tedesco come lingua straniera / tedesco come seconda lingua».

5.2 L'ammontare della borsa di studio per il corso universitario di formazione per l'abilitazione all'insegnamento nelle scuole medie e superiori tedesche e ladine è fissato in euro 1.200,00.

5.3 In base al VSE, l'importo di cui ai punti 5.1 e 5.2 viene ridotto come segue:

(*Omissis*).

5.4 Per ogni componente del nucleo familiare (compresa la persona richiedente) che, nell'anno accademico per il quale viene richiesta la borsa di studio, alloggia fuori famiglia per motivi di studio per almeno centocinquanta giorni, le soglie del VSE di cui al punto 5.3 sono aumentate di 0,5 punti.

5.5 Se per la frequenza del corso universitario, la persona richiedente deve pagare delle tasse universitarie, l'ammontare della borsa di studio viene aumentato come segue:

(*Omissis*).

Art. 12.

Importo totale, assegnazione e liquidazione

1. La direttrice o il direttore della Ripartizione provinciale Diritto allo studio stabilisce nel bando di concorso l'importo complessivo disponibile per tutte le borse di studio.

2. Qualora l'importo di cui al comma 1 non fosse sufficiente a garantire l'assegnazione delle borse di studio a tutte le persone aventi diritto, è redatta una graduatoria in base ai criteri di cui ai commi 3, 4 e 5.


3. A seconda del VSE del nucleo familiare, determinato tenendo conto delle soglie del VSE, eventualmente aumentate ai sensi dell'art. 11, sono assegnati i seguenti punti fino a un massimo di 60 punti:

VSE			Punti
0,00	fino a	0,85	60
0,86	fino a	1,71	50
1,72	fino a	2,57	40
2,58	fino a	3,43	30
3,44	fino a	4,29	20
4,30	fino a	5,15	10
5,16	fino a	6,00	5
oltre 6,00			0

4. Valutazione del numero di crediti ECTS o della durata della formazione:

a) corso di studio universitario del terzo ciclo, come corsi di specializzazione e master di II livello:

Crediti ECTS	Punti
0 - 30	0
31 - 38	3
39 - 46	6
47 - 54	9
55 - 60 o oltre	12



b) tirocinio formativo o professionale obbligatorio:

Durata	Punti
0 - 120	0
121 - 180 giorni	3
181 - 240 giorni	6
241 - 300 giorni	9
301 - 365 giorni	12

c) dottorato (PhD):

Durata	Punti
0 - 180	0
181 - 220 giorni	3
221 - 269 giorni	6
270 - 299 giorni	9
300 - 365 giorni	12

d) corso universitario per il conseguimento di un'abilitazione all'insegnamento:

Crediti ECTS	Punti
0 - 30	0
31 - 38	3
39 - 46	6
47 - 54	9
55 - 60 o oltre	12

5. A parità di punteggio assegnato ai sensi dei commi 3 e 4, nella collocazione in graduatoria delle persone richiedenti viene data precedenza, nel seguente ordine:

a) a coloro che hanno ottenuto il punteggio più alto nella valutazione dei crediti ECTS ovvero in relazione alla durata della formazione;

b) a coloro il cui nucleo familiare ha il VSE più basso;

c) a chi, in base all'ordine cronologico, ha presentato prima la domanda per l'assegnazione di una borsa di studio.

6. Le borse di studio sono liquidate in un'unica soluzione su un conto corrente bancario intestato alla persona richiedente.

Art. 13.

Controlli e sanzioni

1. Ai sensi dell'art. 2, comma 3, della legge provinciale 22 ottobre 1993, n. 17, e successive modifiche, l'Amministrazione provinciale esegue controlli a campione su almeno il sei per cento delle domande ammesse al concorso per verificare la veridicità delle dichiarazioni presentate.

2. Le domande da controllare vengono individuate tramite sorteggio, con l'ausilio di un apposito programma informatico.

3. Fatto salvo quanto previsto al comma 1, l'ufficio provinciale competente può disporre ulteriori verifiche ritenute necessarie.

4. Qualora dai controlli emerga la non veridicità dei contenuti delle dichiarazioni rese o l'omissione di informazioni dovute, la persona beneficiaria perde il diritto all'assegnazione del vantaggio economico conseguente al provvedimento emanato sulla base della predetta violazione ai sensi dell'art. 2/bis della legge provinciale n. 17/1993, e successive modifiche, e deve restituire l'importo della borsa di studio, maggiorato degli interessi legali calcolati ai sensi dell'art. 9, comma 5, della legge provinciale 29 gennaio 2002, n. 1, e successive modifiche.

5. Ferme restando le eventuali conseguenze penali, nel caso di indebita percezione di vantaggi economici si applicano le sanzioni amministrative previste dall'art. 2/bis della legge provinciale n. 17/1993, e successive modifiche.

Art. 14.

Protezione dei dati personali

1. Il procedimento per l'assegnazione delle borse di studio di cui al presente regolamento comporta il trattamento dei seguenti dati personali, appartenenti alle categorie di seguito specificate:

a) dati personali comuni:

1) dati identificativi della persona richiedente, di soggetti minorenni a suo carico e di altri componenti del suo nucleo familiare di base;

2) dati relativi alla situazione economica della persona richiedente e dei componenti del suo nucleo familiare di base;

b) categorie particolari di dati personali:


1) dati idonei a rivelare lo stato di salute della persona richiedente e di soggetti terzi non autosufficienti;

2) dati idonei a rivelare la situazione di disagio economico-sociale della persona richiedente o del suo nucleo familiare di base;

3) informazioni relative al permesso di soggiorno o riferite allo *status* di rifugiata o rifugiato o di protezione sussidiaria ai sensi della direttiva 13 dicembre 2011, n. 2011/95/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, in quanto idonee a rivelare dati relativi alla salute, all'origine razziale o etnica, alle opinioni politiche, alle convinzioni religiose o dati relativi a condanne penali e reati della persona richiedente.

2. L'Amministrazione provinciale è autorizzata al trattamento dei dati personali comuni di cui al comma 1, lettera a), del presente articolo per le finalità di pubblico interesse della promozione del diritto allo studio universitario ai sensi degli articoli 1 e 19 della legge provinciale n. 9/2004, e successive modifiche.

Il trattamento delle categorie particolari di dati di cui al comma 1, lettera b), del presente articolo è consentito per le attività di assegnazione e liquidazione delle borse di studio nonché per il controllo dei requisiti per la concessione delle stesse e per perseguire le finalità di rilevante interesse pubblico di cui all'art. 9, paragrafo 2, lettera g), del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo



e del Consiglio, del 27 aprile 2016, in combinato disposto con l'art. 2-*sexies*, comma 2, lettere *l)*, *m)*, e *bb)*, e con l'art. 2-*octies*, comma 5, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e successive modifiche.

3. La raccolta dei dati avviene direttamente presso l'interessato o l'interessata. Le certificazioni di riconoscimento dell'invalidità e le valutazioni di non autosufficienza sono presentate dalla persona richiedente prive di diagnosi.

4. I dati oggetto del trattamento possono essere comunicati alle università o ad altre amministrazioni pubbliche o enti nell'ambito dello svolgimento delle attività di controllo di cui all'art. 13 del presente regolamento.

5. Il trattamento dei dati viene effettuato nel rispetto dei principi di limitazione della finalità e di minimizzazione di cui all'art. 5, paragrafo 1, lettere *b)* e *c)*, del regolamento (UE) 2016/679, in sede di acquisizione della documentazione attestante i requisiti, il cui accertamento è indispensabile per l'erogazione della borsa di studio ai sensi degli articoli da 2 a 9 del presente regolamento, e in sede di controllo ai sensi dell'art. 13 di questo regolamento, anche avvalendosi di piattaforme o applicazioni informatiche che assicurano la riservatezza, l'integrità e la disponibilità dei dati.

6. L'Amministrazione provinciale, in qualità di titolare del trattamento, adotta misure tecniche e organizzative idonee a garantire un adeguato livello di sicurezza, avendo riguardo al contesto, alle specifiche finalità del trattamento, alla tipologia dei dati personali trattati, alle categorie di interessati, come anche al rischio di varia probabilità e gravità per i diritti degli interessati.

7. I dati personali sono trattati in modo corretto e trasparente e non possono essere utilizzati per finalità diverse o comunque incompatibili con le finalità per cui sono stati raccolti o richiesti, salva la possibilità di utilizzo in forma aggregata o comunque anonima per soli fini statistici o di ricerca.

8. I dati oggetto del trattamento sono conservati per il tempo necessario a conseguire le finalità per cui sono trattati, fatti salvi i termini fissati dalla legge per la conservazione documentale.

9. Il trattamento non è basato su un processo decisionale automatizzato.

Art. 15.

Abrogazione

1. Il decreto del Presidente della Provincia 23 dicembre 2021, n. 40, è abrogato.

Art. 16.

Entrata in vigore

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione e trova applicazione per le domande di borsa di studio presentate a partire dal 15 gennaio 2023.

Il presente decreto sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti, di osservarlo e di farlo osservare.

Bolzano, 19 dicembre 2022

Il Presidente della provincia: KOMPATSCHER
(*Omissis*).

24R00050

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA
23 dicembre 2022, n. 31.

Modifiche del regolamento relativo agli interventi di assistenza economica sociale e al pagamento delle tariffe nei servizi sociali.

(*Publicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Trentino-Alto Adige n. 52/Sez. gen. del 29 dicembre 2022*)

IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA

Vista la deliberazione della Giunta provinciale del 29 novembre 2022, n. 933;

EMANA

il seguente regolamento:

Art. 1.

1. Dopo il comma 2 dell'art. 17 del decreto del Presidente della Giunta provinciale 11 agosto 2000, n. 30, e successive modifiche, sono inseriti i seguenti commi 2-*bis* e 2-*ter*:


«-*bis*. Qualora il nucleo familiare considerato ai fini delle prestazioni di assistenza economica sociale sia composto da almeno una delle persone di cui al comma 1, le persone di cui al comma 2 che l'hanno raggiunta con ricongiungimento familiare hanno accesso alle predette prestazioni alle sue stesse condizioni.

2-*ter*. Per interruzione della dimora stabile di cui al presente articolo si intende un'assenza continuativa dal territorio provinciale superiore a sei settimane, non giustificata da motivi di lavoro o salute o da altri motivi non imputabili alla persona.»

Art. 2.

1. Nei commi 2 e 3 dell'art. 19 del decreto del Presidente della Giunta provinciale 11 agosto 2000, n. 30, e successive modifiche, la cifra «1,22» è sostituita con «1,35».

2. Dopo il comma 7-*ter* dell'art. 19 del decreto del Presidente della Giunta provinciale 11 agosto 2000, n. 30, e successive modifiche, è inserito il seguente comma 7-*quater*:



«7-*quater*. La valutazione delle circostanze di cui ai commi 7 e 7-*bis* e la relativa decisione in merito alla riduzione della prestazione o all'esclusione dalla stessa spettano al comitato tecnico di cui all'art. 8.»

Art. 3.

1. L'art. 20 del decreto del Presidente della Giunta provinciale 11 agosto 2000, n. 30, e successive modifiche, è così sostituito:

«Art. 20 (*Contributo al canone di locazione e per le spese accessorie*). — 1. Il contributo al canone di locazione e per la copertura delle spese accessorie è concesso a persone e famiglie con un contratto di locazione regolarmente registrato per unità immobiliari ad uso abitativo site in Provincia di Bolzano. Il contributo non è concesso in presenza di un contratto di locazione ai sensi dell'art. 23 del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164, e successive modifiche.

2. Non hanno diritto al contributo al canone di locazione:

a) le persone e le famiglie:

1) che hanno, anche tramite partecipazioni a persone giuridiche, un diritto di proprietà, usufrutto o abitazione, o sono contitolari di un tale diritto per una quota complessivamente pari o superiore al 50 per cento, su un'unità immobiliare ad uso abitativo sita in Provincia di Bolzano, oppure che hanno donato un tale diritto negli ultimi cinque anni precedenti alla presentazione della domanda; fanno eccezione le donazioni a favore del coniuge e quelle che da contratto risultano espressamente remuneratorie;

2) i cui parenti di primo grado – con riferimento ai componenti maggiorenni del nucleo familiare – hanno, anche tramite partecipazioni a persone giuridiche, un diritto di proprietà, usufrutto o abitazione, o sono contitolari di un tale diritto per una quota complessivamente pari o superiore al 50 per cento, su seconde case, site in Provincia di Bolzano, che non sono locate o che non sono oggetto di un diritto d'abitazione o di altro diritto reale di godimento che ne impedisca la locazione, oppure che sono state locate a persone senza alcun rapporto di parentela o affinità con il proprietario o l'usufruttuario o con un rapporto di parentela o affinità oltre il terzo grado con lo stesso;

b) i locatari di alloggi dell'Istituto per l'edilizia sociale, del comune o di altri enti pubblici attivi anche in ambito sociale o di strutture sociosanitarie;

c) i locatari di unità immobiliari di proprietà o di usufrutto di parenti entro il secondo grado o affini entro il secondo grado;

d) i locatari e i componenti del relativo nucleo familiare che non vivono nell'unità immobiliare;

e) i locatari che non hanno la residenza anagrafica nell'unità immobiliare;

f) gli studenti;

g) i locatari che hanno ricevuto tale contributo, ma non pagano il canone di locazione, finché non dimostrino di aver avviato un piano rateale con il locatore o un

progetto, concordato con i servizi sociali territorialmente competenti, finalizzato al superamento della situazione debitoria. La mancata attivazione in tal senso o l'interruzione degli impegni presi comporta l'esclusione dal contributo per un periodo di tre anni dal mese di riferimento dell'ultimo contributo percepito per l'unità immobiliare alla quale si riferisce il debito; la relativa decisione è adottata dal comitato tecnico di cui all'art. 8;

h) i locatari cui è stato assegnato un alloggio agevolato, situato in Provincia di Bolzano, dell'Istituto per l'edilizia sociale o di un altro ente pubblico e che vi rinunciano o lo restituiscono, per un periodo di cinque anni dalla data della rinuncia o della restituzione;

i) i locatari di alloggi di cui alla lettera h) in caso di revoca dell'assegnazione dell'alloggio per cause loro imputabili, per un periodo di cinque anni dalla data della revoca.

3. Alle persone e famiglie proprietarie o usufruttuarie dell'unità immobiliare in cui abitano, oppure che hanno un diritto d'abitazione sulla stessa o sono titolari di un contratto di comodato d'uso per la stessa, è concesso un contributo a copertura delle sole spese accessorie relative all'alloggio.

4. Non hanno diritto al contributo per la copertura delle spese accessorie:

a) i locatari e i componenti del relativo nucleo familiare che non vivono nell'unità immobiliare;

b) i locatari che non hanno la residenza anagrafica nell'unità immobiliare;

c) gli studenti;


d) i locatari che hanno ricevuto tale contributo, ma non pagano le spese accessorie, finché non dimostrino di aver avviato un piano rateale con il locatore o un progetto, concordato con i servizi sociali territorialmente competenti, finalizzato al superamento della situazione debitoria. La mancata attivazione in tal senso o l'interruzione degli impegni presi comporta l'esclusione dal contributo per un periodo di tre anni dal mese di riferimento dell'ultimo contributo percepito per l'unità immobiliare alla quale si riferisce il debito; la relativa decisione è adottata dal comitato tecnico di cui all'art. 8.

5. Con decisione del comitato tecnico di cui all'art. 8 si può derogare a quanto previsto ai commi 1, 2 e 4, nel caso in cui la persona richiedente versi in una situazione personale o familiare eccezionale, attestata dal distretto sociale competente.

6. Ai fini della determinazione dell'ammontare del contributo al canone di locazione, si considera l'effettivo ammontare delle spese di locazione, nei limiti ritenuti congrui dalla Giunta provinciale. Per le spese accessorie si considerano gli importi stabiliti dalla Giunta provinciale. I limiti e gli importi possono essere stabiliti con valori diversi per i diversi territori.

7. La domanda di contributo al canone di locazione deve essere presentata direttamente dal locatario.

8. Per la concessione del contributo al canone di locazione, il valore della situazione economica del nucleo familiare non deve essere superiore a 2,7.



9. Per la concessione del contributo per la copertura delle spese accessorie, il valore della situazione economica del nucleo familiare non deve essere superiore a 2,22.

10. La prestazione di cui al presente articolo ammonta al 100 per cento della spesa ammessa per i nuclei familiari con un valore della situazione economica fino a 1,22 e decresce in modo lineare fino al 15 per cento per i nuclei familiari con un valore della situazione economica pari a 2,7.

11. La prestazione di cui al presente articolo è concessa per un periodo di dodici mesi e viene erogata mensilmente. Nel caso di motivate necessità o indicazioni particolari sul piano assistenziale, la prestazione può essere concessa anche per un periodo inferiore a dodici mesi.

12. I componenti del nucleo familiare beneficiario devono avere dimora stabile e ininterrotta in Provincia di Bolzano per la durata della concessione della relativa prestazione. Qualora si accerti, nel caso di concessione in corso, l'interruzione senza giustificato motivo della dimora stabile di cui all'art. 17, comma 2-ter, da parte di uno o più componenti del nucleo stesso, l'ente assume, dalla data dell'accertamento e con comunicazione scritta all'utente, una nuova decisione per la durata residua della concessione, sulla base dei dati e delle informazioni in suo possesso.

13. Per gli utenti di cui all'art. 19, comma 4, la prestazione di cui al presente articolo è concessa ed erogata secondo le modalità ivi previste.

14. Alla prestazione di cui al presente articolo non si applicano le disposizioni previste all'art. 29, comma 3, del decreto del Presidente della Provincia 11 gennaio 2011, n. 2, e successive modifiche.

15. La prestazione di cui al presente articolo può essere concessa più volte a seguito di nuova domanda.»

Art. 4.

1. Il comma 2 dell'art. 22-bis del decreto del Presidente della Giunta provinciale 11 agosto 2000, n. 30, e successive modifiche, è così sostituito:

«2. Il contributo è concesso solo qualora l'amministratore di sostegno soddisfi tutti i seguenti requisiti:

a) essere iscritto all'elenco provinciale di cui all'art. 5 della legge provinciale 16 luglio 2018, n. 12, e successive modifiche, oppure all'Ordine degli avvocati di Bolzano o all'Ordine dei dottori commercialisti e degli esperti contabili di Bolzano;

b) non essere coniuge o *partner* convivente della persona amministrata;

c) non avere legami di parentela o affinità entro il terzo grado con la persona amministrata.»

Art. 5.

1. Il comma 1 dell'art. 30 del decreto del Presidente della Giunta provinciale 11 agosto 2000, n. 30, e successive modifiche, è così sostituito:

«1. Alle persone ultrasessantacinquenni che abitano da sole e alle persone che per altre cause, attestate dal competente distretto sociale, necessitano del servizio, è concessa una prestazione per il servizio di telesoccorso e telecontrollo. La prestazione è concessa altresì per il pagamento del canone dovuto per l'utilizzo di altri dispositivi tecnici o digi-

tali con cui le suddette persone possono chiamare soccorso o essere contattate in caso di bisogno, purché tali dispositivi non siano finanziati tramite altre prestazioni provinciali.»

2. Il comma 2 dell'art. 30 del decreto del Presidente della Giunta provinciale 11 agosto 2000, n. 30, e successive modifiche, è così sostituito:

«2. La prestazione è concessa nella misura massima del 100 per cento della spesa, fino ad un massimo del 12 per cento della quota base.»

3. Nel testo tedesco dei commi 3 e 4 dell'art. 30 del decreto del Presidente della Giunta provinciale 11 agosto 2000, n. 30, e successive modifiche, le parole «der Zuschuss» sono sostituite dalle parole «die Leistung».

Art. 6.

1. Dopo il comma 1 dell'art. 38 del decreto del Presidente della Giunta provinciale 11 agosto 2000, n. 30, e successive modifiche, sono aggiunti i seguenti commi 2, 3, 4 e 5:

«2. A ogni singolo nucleo familiare spetta un'unica condizione economica garantita e viene applicata un'unica percentuale di consumo dell'eccedenza. Tale percentuale deve essere utilizzata per la partecipazione alle tariffe, secondo l'ordine di precedenza di cui ai commi 3, 4 e 5.

3. Salvo quanto previsto dall'art. 42, se un nucleo familiare deve partecipare a una tariffa come nucleo familiare ristretto e contemporaneamente a un'altra tariffa come nucleo familiare collegato, esso dovrà partecipare in primo luogo alla tariffa per la quale è considerato come nucleo ristretto.

4. Fermo restando quanto previsto dal comma 3, se un nucleo familiare deve partecipare contemporaneamente a più di una tariffa come nucleo familiare ristretto o come nucleo familiare collegato, vale il seguente ordine di precedenza:

a) partecipazione alla tariffa per i servizi residenziali di cui all'art. 5, comma 2, lettera a);

b) partecipazione alla tariffa per i servizi semiresidenziali di cui all'art. 5, comma 2, lettera a);

c) partecipazione alla tariffa per i servizi residenziali di cui all'art. 5, comma 2, lettera b);

d) partecipazione alla tariffa per i servizi semiresidenziali di cui all'art. 5, comma 2, lettera b);

e) partecipazione alla tariffa per altri servizi.

5. Qualora concorrano due servizi di pari grado vale il seguente ordine di precedenza:


a) partecipazione alla tariffa per il servizio che prevede per il nucleo familiare la percentuale di consumo dell'eccedenza più alta;

b) partecipazione alla tariffa per il servizio con la tariffa più alta.»

Art. 7.

1. Alla fine del comma 2 dell'art. 45 del decreto del Presidente della Giunta provinciale 11 agosto 2000, n. 30, e successive modifiche, è aggiunto il seguente periodo:

«Per la prestazione “contributo al canone di locazione e per le spese accessorie” è inoltre necessario comunicare tempestivamente tutte le modifiche del contratto di locazione nonché la sua cessazione e il trasferimento in un'altra unità immobiliare.»



2. Il comma 6 dell'art. 45 del decreto del Presidente della Giunta provinciale 11 agosto 2000, n. 30, e successive modifiche, è abrogato.

Art. 8.

1. Il punto 6.1 dell'allegato A del decreto del Presidente della Giunta provinciale 11 agosto 2000, n. 30, e successive modifiche, è così sostituito:

«6.1 Le entrate nette considerate per il secondo livello sono quelle risultanti dalla DURP, integrate da tutte quelle previste per le prestazioni di secondo livello e relative al medesimo periodo, a meno che nei tre mesi precedenti alla presentazione della domanda non si verifichi una diminuzione delle entrate nette in misura pari o superiore al 30 per cento per cause non imputabili al nucleo familiare o comunque per giustificati motivi, valutati come tali dal comitato tecnico di cui all'art. 8. Per "entrate nette" ai fini del presente punto 6 si intende la differenza fra gli elementi di entrata e quelli di riduzione previsti per il secondo livello.»

2. Il punto 8.1 dell'allegato A del decreto del Presidente della Giunta provinciale 11 agosto 2000, n. 30, è così sostituito:

«8.1 Oltre ai dati di cui al capo II del decreto del Presidente della Provincia 11 gennaio 2011, n. 2, si considera ogni altra entrata, anche se fiscalmente non rilevante, ad eccezione:

a) di quelle percepite a titolo di rimborso spese da parte del datore di lavoro o di enti pubblici o privati;

b) di quelle percepite in forza di un contratto di mutuo o di finanziamento stipulato con un istituto di credito o enti similari riconosciuti;

c) delle prestazioni straordinarie concesse dallo Stato o dalla provincia per un tempo limitato e finalizzate a sostenere persone e famiglie in periodi di particolari emergenze sociali;

d) per il calcolo della prestazione di cui all'art. 20 ("contributo al canone di locazione e per le spese accessorie"), di 5.000,00 euro di entrate di ciascun componente del nucleo familiare di età inferiore a 26 anni;

e) per il calcolo della prestazione di cui all'art. 20 ("contributo al canone di locazione e per le spese accessorie"), degli importi erogati occasionalmente da un parente maggiorenne di primo grado di un componente del nucleo familiare, purché se ne indichi la motivazione, fino a un importo complessivo massimo di 1.000,00 euro per domanda.»

3. Il punto 11.4 dell'allegato A del decreto del Presidente della Giunta provinciale 11 agosto 2000, n. 30, è così sostituito:

«11.4 In deroga a quanto previsto ai punti da 11.1 a 11.3, per le prestazioni di cui agli articoli 20, 22-bis e 32 si considerano le entrate nette del nucleo familiare risultanti dalla DURP, nonché quelle previste per le prestazioni di terzo livello e relative al medesimo periodo, a meno che nei tre mesi precedenti alla presentazione della domanda non si verifichi una diminuzione delle entrate nette in misura pari o superiore al 30 per cento per cause non imputabili al nucleo familiare o comunque per giustificati motivi, valutati come tali dal comitato tecnico di cui all'art. 8. Ai fini del calcolo si raffrontano le entrate nette del nucleo familiare, riferite al periodo di rilevazione DURP, con la media delle entrate nette del nucleo familiare degli ultimi tre mesi. Se dal raffronto risulta la suddetta diminuzione,

come base per il calcolo della situazione economica si considerano le entrate nette degli ultimi tre mesi. La diminuzione deve essere adeguatamente documentata.»

Art. 9.

1. L'allegato D del decreto del Presidente della Giunta provinciale 11 agosto 2000, n. 30, e successive modifiche, è sostituito come da allegato 1 del presente regolamento.

Art. 10.

Norme transitorie

1. Salvo quanto previsto dal comma 2, le disposizioni di cui al presente decreto si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2023.

2. Le disposizioni di cui ai commi 2, 4 e 5 dell'art. 8 del presente decreto si applicano alle domande presentate a decorrere dal 21 gennaio 2023.

Art. 11.

Entrata in vigore

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della regione.

Il presente decreto sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Bolzano, 23 dicembre 2022

Il Presidente della Provincia: KOMPATSCHER

(*Omissis*).

24R00051

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA
23 dicembre 2022, n. 32.

Modifiche del regolamento sul rilevamento unificato di reddito e patrimonio.

(Pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Trentino-Alto Adige n. 52/Sez. gen. del 29 dicembre 2022)

IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA

Vista la deliberazione della Giunta provinciale del 29 novembre 2022, n. 933;

EMANA


il seguente regolamento:

Art. 1.

1. L'art. 6 del decreto del Presidente della Provincia 11 gennaio 2011, n. 2, e successive modifiche, è così sostituito:

«1) La "quota base" viene utilizzata quale base di calcolo nei casi previsti dal presente regolamento e da ulteriori norme di settore.

2) La "quota base" mensile è fissata in euro 410,00.»



Art. 2.

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

Il presente decreto sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Bolzano, 23 dicembre 2022

Il Presidente della Provincia: KOMPATSCHER

24R00052

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

LEGGE REGIONALE 4 dicembre 2023, n. 16.

Seconda variazione al bilancio di previsione della Regione Emilia-Romagna 2023-2025.

(Pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna - Parte Prima - n. 339 del 4 dicembre 2023)

L'ASSEMBLEA LEGISLATIVA REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

PROMULGA

la seguente legge:

(Omissis)

Art. 1.

Stato di previsione delle entrate e delle spese

1. Nello stato di previsione delle entrate e nello stato di previsione delle spese per l'esercizio finanziario 2023 sono introdotte le variazioni di cui alle annesse Tabelle n. 1 per le entrate e n. 2 per le spese. Per effetto delle variazioni apportate, l'ammontare dello stato di previsione delle entrate e delle spese risulta aumentato di euro 27.582.128,23 quanto alla previsione di competenza e di euro 27.934.026,72 quanto alla previsione di cassa per le entrate e per le spese.

Art. 2.

Contributi ad Automobile Club d'Italia (ACI) per il Gran premio di Formula 1 presso l'Autodromo Enzo e Dino Ferrari di Imola

1. L'autorizzazione di spesa disposta dall'art. 6 della legge regionale 27 dicembre 2022, n. 24 (Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione 2023-2025 (Legge di stabilità regionale 2023)) è ridotta di euro 5.000.000,00 per l'esercizio 2023.

Art. 3.

Allegati alla seconda variazione al bilancio

1. Sono approvati i seguenti allegati:

a) Tabella 1- prospetto delle variazioni alle entrate di bilancio per titoli e tipologie per ciascuno degli anni considerati nel bilancio triennale (allegato 1);

b) riepilogo generale delle variazioni alle entrate per titoli per ciascuno degli anni considerati nel bilancio triennale (allegato 2);

c) Tabella 2 - prospetto delle variazioni alle spese di bilancio per missioni, programmi e titoli per ciascuno degli anni considerati nel bilancio triennale (allegato 3);

d) riepiloghi generali delle variazioni alle spese rispettivamente per titoli e per missioni per ciascuno degli anni considerati nel bilancio triennale (allegato 4);

e) quadro generale riassuntivo delle variazioni alle entrate (per titoli) e alle spese (per titoli) (allegato 5);

f) variazioni all'elenco delle spese autorizzate con il bilancio 2021-2023 quantificate annualmente con legge di approvazione di bilancio (allegato 6);

g) variazione del bilancio riportante i dati d'interesse del tesoriere (allegato 7).

Art. 4.

Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale telematico della Regione Emilia-Romagna (BURERT).

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Emilia-Romagna.

Bologna, 4 dicembre 2023

BONACCINI

(Omissis)

24R00013

LEGGE REGIONALE 28 dicembre 2023, n. 17.

Disposizioni collegate alla legge regionale di stabilità per il 2024.

(Pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna - Parte Prima - n. 364 del 28 dicembre 2023)

L'ASSEMBLEA LEGISLATIVA REGIONALE


HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

PROMULGA

la seguente legge:

(Omissis)



Art. 1.

Finalità

1. In coerenza con il decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42) la presente legge detta disposizioni finalizzate a rendere più efficace l'azione amministrativa nel conseguimento degli obiettivi fissati dal Documento di economia e finanza regionale (DEFER per il 2024), in collegamento con la legge di stabilità regionale e con il bilancio di previsione della Regione Emilia-Romagna 2024-2026.

Capo I

TRASPORTI, TERRITORIO E AMBIENTE

Art. 2.

Modifica all'art. 15 della legge regionale n. 42 del 1984

1. Al comma 2 dell'art. 15 della legge regionale 2 agosto 1984, n. 42 (Nuove norme in materia di enti di bonifica. Delega di funzioni amministrative) dopo le parole: «sono riconfermabili.» sono aggiunte le seguenti: «La carica di Presidente e quella di vicepresidente sono riconfermabili una sola volta.»

Art. 3.

Modifica all'art. 10 della legge regionale n. 26 del 2004

1. Dopo il comma 2, dell'art. 10, della legge regionale 23 dicembre 2004, n. 26 (Disciplina della programmazione energetica territoriale ed altre disposizioni in materia di energia) è aggiunto il seguente:

«2-bis. Qualora il concessionario di derivazioni ad uso idroelettrico fino a 3000 kilowatt abbia ottenuto incentivi per la produzione di energia elettrica connessi alla derivazione, la durata della concessione, previa istanza presentata da parte del concessionario, è allineata al periodo incentivante di riconoscimento degli incentivi, ferma restando la durata massima trentennale prevista all'art. 21 del regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775 (Approvazione del testo unico delle disposizioni di legge sulle acque e sugli impianti elettrici).»

Art. 4.

Modifiche all'art. 61 della legge regionale n. 6 del 2005

1. Al comma 1-bis dell'art. 61 della legge regionale 17 febbraio 2005, n. 6 (Disciplina della formazione e della gestione del sistema regionale delle aree naturali protette e dei siti della Rete natura 2000) sono apportate le seguenti modifiche:

a) dopo le parole: «altri enti pubblici,» sono aggiunte le seguenti: «compresi i soggetti gestori dei beni riconosciuti dall'UNESCO,»;

b) le parole «del criterio naturale n. IX stabilito» sono sostituite dalle seguenti: «dei criteri nn. VIII e IX stabiliti».

Art. 5.

Modifica all'art. 22 della legge regionale n. 23 del 2011

1. Dopo il comma 3-bis, dell'art. 22, della legge regionale 23 dicembre 2011, n. 23 (Norme di organizzazione territoriale delle funzioni relative ai servizi pubblici locali dell'ambiente) è aggiunto il seguente:

«3-ter. Il gestore del servizio idrico integrato risponde di tutti gli adempimenti e del rispetto delle prescrizioni per l'esercizio della derivazione previsti nell'atto e nel disciplinare di concessione di acqua pubblica destinata ad uso consumo umano ed erogata a terzi mediante il servizio idrico integrato, messaggi a disposizione dall'Agenzia concessionaria della medesima.»

Art. 6.

Modifica all'art. 7 della legge regionale n. 15 del 2013

1. Dopo la lettera p) del comma 1 dell'art. 7 della legge regionale 30 luglio 2013, n. 15 (Semplificazione della disciplina edilizia) è aggiunta la seguente:

«p-bis) le vasche di raccolta di acque meteoriche per uso agricolo fino a un volume massimo di cinquanta metri cubi di acqua per ogni ettaro di terreno coltivato, realizzabili anche mediante un unico bacino.»

Art. 7.

Modifica all'art. 1 della legge regionale n. 16 del 2015

1. Al comma 6 dell'art. 1 della legge regionale 5 ottobre 2015, n. 16 (Disposizioni a sostegno dell'economia circolare, della riduzione della produzione dei rifiuti urbani, del riuso dei beni a fine vita, della raccolta differenziata e modifiche alla legge regionale 19 agosto 1996 n. 31 (Disciplina del tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi)) l'ultimo periodo è soppresso.


Capo II

DISCIPLINA IN MATERIA URBANISTICA

Art. 8.

Perentorietà dei termini di cui all'art. 4, comma 5, della legge regionale n. 24 del 2017

1. Le proroghe di cui all'art. 10-septies, comma 1, lettere a) e b) del decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21 (Misure urgenti per contrastare gli effetti economici e umanitari della crisi ucraina), convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 2022, n. 51 e modificato con decreto-legge 29 dicembre 2022, n. 198 (Disposizioni urgenti in materia di termini legislativi), convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2023, n. 14 non trovano applicazione, in coerenza con i casi ivi specificati, nelle ipotesi in cui siano in contrasto con i termini perentori di cui all'art. 4, comma 5, della legge regionale 21 dicembre



2017, n. 24 (Disciplina regionale sulla tutela e l'uso del territorio), necessari ad assicurare la transizione ai nuovi strumenti urbanistici generali orientati al riuso e alla rigenerazione urbana e al contenimento del consumo di suolo, previsti dalla medesima legge regionale.

Capo III

LEGALITÀ E POLIZIA LOCALE

Art. 9.

Modifica all'art. 37 della legge regionale n. 13 del 2018

1. Al comma 1 dell'art. 37 della legge regionale 30 luglio 2018, n. 13 (Modifiche alla legge regionale 4 dicembre 2003, n. 24 (Disciplina della polizia amministrativa locale e promozione di un sistema integrato di sicurezza)) le parole: «al 31 dicembre 2022» sono sostituite dalle seguenti: «al 31 dicembre 2023 nei sei mesi successivi a tale data».

Capo IV

ENTI LOCALI

Art. 10.

Modifiche all'art. 6-bis della legge regionale n. 21 del 2012

1. Al comma 1 dell'art. 6-bis della legge regionale 21 dicembre 2012, n. 21 (Misure per assicurare il Governo territoriale delle funzioni amministrative secondo i principi di sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza) le parole: «almeno i due terzi dei comuni interessati» sono sostituite dalle seguenti: «tutti i Comuni richiedenti che, assieme, devono rispettare le condizioni di seguito elencate».

2. Il comma 3 dell'art. 6-bis della legge regionale n. 21 del 2012 è sostituito dal seguente:

«3. Le proposte, che possono essere presentate ogni tre anni e che devono pervenire entro il 15 settembre a decorrere dall'anno 2024, saranno valutate dalla Giunta regionale che, in caso di accoglimento, previo parere del Consiglio delle autonomie locali, provvederà a modificare ed integrare il programma di riordino territoriale entro il 31 dicembre con apposita deliberazione, con efficacia dal 1° gennaio dell'annualità successiva.».

Capo V

SVILUPPO ECONOMICO E CULTURA

Art. 11.

Modifica all'art. 4 della legge regionale n. 17 del 2002

1. Al comma 1 dell'art. 4 della legge regionale 1° agosto 2002, n. 17 (Interventi per la qualificazione delle stazioni invernali e del sistema sciistico della Regione Emilia-Romagna) le parole: «norme di cui al decreto ministeriale 30 novembre 1970 "Disposizioni per il comportamento degli sciatori che si servono degli impianti sciiviari"» sono

sostituite dalle seguenti: «norme statali vigenti in materia, con particolare riferimento alle disposizioni di cui al decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 40 (Attuazione dell'art. 9 della legge 8 agosto 2019, n. 86, recante misure in materia di sicurezza nelle discipline sportive invernali)».

Art. 12.

Modifica all'art. 11 della legge regionale n. 40 del 2002

1. All'art. 11 della legge regionale 23 dicembre 2002, n. 40 (Incentivi per lo sviluppo e la qualificazione dell'offerta turistica regionale. Abrogazione della legge regionale 11 gennaio 1993, n. 3 (Disciplina dell'offerta turistica della Regione Emilia-Romagna. Programmazione e finanziamento degli interventi. Abrogazione della legge regionale 6 luglio 1984 n. 38)), il comma 3-bis è sostituito dal seguente:

«3-bis. Al fine di sostenere, promuovere e rilanciare settori turistici strategici a seguito di gravi eventi legati ai fattori climatici che interessino il territorio regionale o parte di esso, la Regione può concedere alle imprese che operano in tali settori contributi a fondo perduto per progetti di qualificazione e innovazione delle strutture e dei servizi o in forma di ristori per le perdite di reddito subite a causa dei predetti eventi, la cui assegnazione avviene sulla base di specifici bandi, approvati con atto della Giunta regionale che definisce le tipologie di interventi ammessi a finanziamento e individua le categorie di imprese beneficiarie, i criteri, le procedure e le misure dei contributi, nel rispetto della normativa europea sugli aiuti di Stato.».

Art. 13.

Modifica all'art. 12 della legge regionale n. 2 del 2023

1. Al comma 1 dell'art. 12 della legge regionale 21 febbraio 2023, n. 2 (Attrazione, permanenza e valorizzazione dei talenti ad elevata specializzazione in Emilia-Romagna) le parole: «servizi dedicati nonché supporto» sono sostituite dalle seguenti: «l'offerta universitaria, le azioni di promozione e competizione degli Atenei a livello nazionale e internazionale, le infrastrutture universitarie, di ricerca e accoglienza, i servizi dedicati nonché il supporto».

Capo VI

SANITÀ E POLITICHE SOCIALI

Art. 14.

Modifica all'art. 7 della legge regionale n. 48 del 2001

1. Dopo il comma 1 dell'art. 7 della legge regionale 21 dicembre 2001, n. 48 (Disposizioni in materia di imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) e di sistema informativo tributario e fiscale regionale) è inserito il seguente:

«1-bis. Fino alla data di abrogazione dell'art. 10 del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460 (Riordino della disciplina tributaria degli enti non commerciali e delle organizzazioni non lucrative di utilità sociale), ai sensi di quanto previsto dall'art. 102, comma 2, lettera a), del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (codice



del terzo settore, a norma dell'art. 1, comma 2, lettera b), della legge 6 giugno 2016, n. 106), è riconosciuta, senza soluzione di continuità, l'aliquota agevolata dell'IRAP nella misura indicata nel comma 1 e limitatamente all'attività istituzionale esercitata:

a) ai soggetti iscritti nel Registro unico nazionale del terzo settore (RUNTS) purché provenienti dall'Anagrafe delle ONLUS o dal preesistente Registro regionale delle organizzazioni di volontariato di cui alla legge regionale 21 febbraio 2005, n. 12 (Norme per la valorizzazione delle organizzazioni di volontariato. Abrogazione della legge regionale 2 settembre 1996, n. 37 (Nuove norme regionali di attuazione della legge 11 agosto 1991, n. 266 - Legge quadro sul volontariato. Abrogazione della legge regionale 31 maggio 1993, n. 26));

b) alle associazioni iscritte nella sezione "a) Organizzazioni di volontariato" del RUNTS.»

Art. 15.

Modifiche all'art. 38 della legge regionale n. 2 del 2003

1. Al comma 3 dell'art. 38 della legge regionale 12 marzo 2003, n. 2 (Norme per la promozione della cittadinanza sociale e per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali) dopo le parole: «dei servizi e delle prestazioni erogate.» sono inserite le seguenti: «La Giunta regionale provvede altresì alla definizione del sistema di remunerazione delle prestazioni sulla base di tariffe predeterminate.».

2. Al comma 4 dell'art. 38 della legge regionale n. 2 del 2003, dopo le parole: «acquisito il parere di un apposito organismo tecnico di ambito provinciale» sono inserite le seguenti: «o metropolitano».

3. I commi 5-bis e 5-ter dell'art. 38 della legge regionale n. 2 del 2003 sono abrogati.

Art. 16.

Modifica all'art. 9 della legge regionale n. 19 del 2014

1. Al comma 1 dell'art. 9 della legge regionale 23 luglio 2014, n. 19 (Norme per la promozione e il sostegno dell'economia solidale) le parole: «trascorsi due anni dall'entrata in vigore della legge e con successiva periodicità biennale» sono sostituite dalle seguenti: «con periodicità triennale».

Capo VII

AGRICOLTURA

Art. 17.

Modifica all'art. 8 della legge regionale n. 23 del 2000

1. Dopo il comma 1-bis dell'art. 8 della legge regionale 7 aprile 2000, n. 23 (Disciplina degli itinerari turistici enogastronomici dell'Emilia-Romagna) è inserito il seguente:

«1-ter. Negli interventi di cui al comma 1 sono da intendere ricompresi anche quelli per la sostituzione e l'adeguamento di interventi già finanziati.»

Art. 18.

Modifiche all'art. 52 della legge regionale n. 8 del 1994

1. All'art. 52 della legge regionale 15 febbraio 1994, n. 8 (Disposizioni per la protezione della fauna selvatica e per l'esercizio dell'attività venatoria) sono apportate le seguenti modifiche:

a) dopo il comma 2 è inserito il seguente:

«2-bis. È fatto obbligo di ripristino dello stato dei luoghi alla scadenza dell'autorizzazione, fatta salva l'eventuale presenza di vincoli superiori.»;

b) al comma 6 la parola: «novembre» è sostituita dalla seguente: «marzo»;

c) alla fine del comma 10 sono aggiunte le parole: «La reiterata violazione di tale obbligo, fatte salve eventuali cause di forza maggiore, comporta la decadenza dall'autorizzazione e l'impossibilità di rinnovo per un anno da parte del titolare decaduto.»;

d) al comma 11, dopo le parole: «nel rispetto dei provvedimenti regionali,» sono inserite le seguenti: «non costituiscono "appostamenti fissi" bensì "apprestamenti" e le stesse»;

e) alla fine del comma 11 sono aggiunte le parole: «Eventuali prescrizioni, limiti e distanze stabilite da atti e provvedimenti adottati dalla regione o degli enti gestori di parchi o aree protette per l'esercizio dell'attività venatoria che facciano riferimento agli appostamenti fissi si estendono anche agli apprestamenti solo ove questi ultimi siano stati espressamente richiamati.»;

f) al comma 12, le parole: «di una sola autorizzazione di appostamento fisso» sono sostituite dalle seguenti: «al massimo di due autorizzazioni di appostamenti fissi».

Capo VIII

ORGANIZZAZIONE E PERSONALE

Art. 19.

Modifiche all'art. 4 della legge regionale n. 25 del 2017

1. Al comma 1 dell'art. 4 della legge regionale 27 dicembre 2017, n. 25 (Disposizioni collegate alla legge regionale di stabilità per il 2018) sono apportate le seguenti modifiche:

a) dopo il primo periodo è aggiunto il seguente: «La Regione Emilia-Romagna può inoltre procedere alla stabilizzazione del personale non dirigenziale assunto a tempo determinato secondo le disposizioni di cui all'art. 3, comma 5, del decreto-legge 22 aprile 2023, n. 44 (Disposizioni urgenti per il rafforzamento della capacità amministrativa delle amministrazioni pubbliche), convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2023, n. 74»;

b) le parole: «A tal fine i contratti di lavoro a tempo determinato del personale in possesso dei requisiti di cui all'art. 20, comma 1, del decreto legislativo n. 75 del 2017 sono prorogati fino alla conclusione



delle procedure stesse.» sono sostituite dalle seguenti: «A tal fine i contratti di lavoro a tempo determinato del personale in possesso dei requisiti di cui all'art. 20, comma 1, lettere *a)* e *b)* del decreto legislativo n. 75 del 2017 sono prorogati fino alla conclusione delle procedure stesse e comunque non oltre il 31 dicembre 2026.».

Art. 20.

Modifica all'art. 26 della legge regionale n. 24 del 2018

1. Alla fine del comma 5 dell'art. 26 della legge regionale 27 dicembre 2018, n. 24 (Disposizioni collegate alla legge regionale di stabilità per il 2019) sono aggiunte le parole: «Dall'esercizio 2024 l'importo annuale della componente dello stipendio tabellare del personale riconosciuto agli enti ai sensi del comma 1 è adeguato ai contratti collettivi nazionali di lavoro del comparto funzioni locali. L'adeguamento è applicato dall'esercizio successivo a quello dell'entrata in vigore del rinnovo dei contratti.».

Capo IX

DISPOSIZIONI FINALI

Art. 21.

Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale Telematico della Regione Emilia-Romagna (BURERT).

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Emilia-Romagna.

Bologna, 28 dicembre 2023

BONACCINI

(*Omissis*)

24R00014

MARGHERITA CARDONA ALBINI, *redattore*

DELIA CHIARA, *vice redattore*

(WI-GU-2024-GUG-015) Roma, 2024 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.



MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni dell'Istituto sono in vendita al pubblico:

- presso il punto vendita dell'Istituto in piazza G. Verdi, 1 - 00198 Roma ☎ 06-8549866**
- presso le librerie concessionarie riportate nell'elenco consultabile sui siti www.ipzs.it e www.gazzettaufficiale.it**


L'Istituto conserva per la vendita le Gazzette degli ultimi 4 anni fino ad esaurimento. Le richieste per corrispondenza potranno essere inviate a:

Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.
Vendita Gazzetta Ufficiale
Via Salaria, 691
00138 Roma
fax: 06-8508-3466
e-mail: informazioni@gazzettaufficiale.it

avendo cura di specificare nell'ordine, oltre al fascicolo di GU richiesto, l'indirizzo di spedizione e di fatturazione (se diverso) ed indicando i dati fiscali (codice fiscale e partita IVA, se titolari) obbligatori secondo il DL 223/2007. L'importo della fornitura, maggiorato di un contributo per le spese di spedizione, sarà versato in contanti alla ricezione.



pagina bianca pagina bianca pagina bianca pagina bianca pagina bianca



**CANONI DI ABBONAMENTO (salvo conguaglio)
validi a partire dal 1° GENNAIO 2024**

GAZZETTA UFFICIALE – PARTE I (legislativa)

CANONE DI ABBONAMENTO

Tipo A	<u>Abbonamento ai fascicoli della Serie Generale, inclusi tutti i supplementi ordinari:</u> (di cui spese di spedizione € 257,04)* (di cui spese di spedizione € 128,52) *	- annuale € 438,00 - semestrale € 239,00
Tipo B	<u>Abbonamento ai fascicoli della 1ª Serie Speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale:</u> (di cui spese di spedizione € 19,29)* (di cui spese di spedizione € 9,64)*	- annuale € 68,00 - semestrale € 43,00
Tipo C	<u>Abbonamento ai fascicoli della 2ª Serie Speciale destinata agli atti della UE:</u> (di cui spese di spedizione € 41,27)* (di cui spese di spedizione € 20,63)*	- annuale € 168,00 - semestrale € 91,00
Tipo D	<u>Abbonamento ai fascicoli della 3ª Serie Speciale destinata alle leggi e regolamenti regionali:</u> (di cui spese di spedizione € 15,31)* (di cui spese di spedizione € 7,65)*	- annuale € 65,00 - semestrale € 40,00
Tipo E	<u>Abbonamento ai fascicoli della 4ª serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:</u> (di cui spese di spedizione € 50,02)* (di cui spese di spedizione € 25,01)*	- annuale € 167,00 - semestrale € 90,00
Tipo F	<u>Abbonamento ai fascicoli della Serie Generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, ed ai fascicoli delle quattro serie speciali:</u> (di cui spese di spedizione € 383,93)* (di cui spese di spedizione € 191,46)*	- annuale € 819,00 - semestrale € 431,00

N.B.: L'abbonamento alla GURI tipo A ed F comprende gli indici mensili

PREZZI DI VENDITA A FASCICOLI (oltre le spese di spedizione)

Prezzi di vendita: serie generale	€ 1,00
serie speciali (escluso concorsi), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
fascicolo serie speciale, <i>concorsi</i> , prezzo unico	€ 1,50
supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE II

(di cui spese di spedizione € 40,05)*	- annuale € 86,72
(di cui spese di spedizione € 20,95)*	- semestrale € 55,46

Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione (oltre le spese di spedizione) € 1,01 (€ 0,83+IVA)

Sulle pubblicazioni della Parte II viene imposta I.V.A. al 22%. Si ricorda che in applicazione della legge 190 del 23 dicembre 2014 articolo 1 comma 629, gli enti dello Stato ivi specificati sono tenuti a versare all'Istituto solo la quota imponibile relativa al canone di abbonamento sottoscritto. Per ulteriori informazioni contattare la casella di posta elettronica editoria@ipzs.it.

RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI

Abbonamento annuo	€ 190,00
Abbonamento annuo per regioni, province e comuni – SCONTO 5%	€ 180,50
Volume separato (oltre le spese di spedizione)	€ 18,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore


Per l'estero, i prezzi di vendita (in abbonamento ed a fascicoli separati) anche per le annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, devono intendersi raddoppiati. Per il territorio nazionale, i prezzi di vendita dei fascicoli separati, compresi i supplementi ordinari e straordinari, relativi anche ad anni precedenti, devono intendersi raddoppiati. Per intere annate è raddoppiato il prezzo dell'abbonamento in corso.

Le spese di spedizione relative alle richieste di invio per corrispondenza di singoli fascicoli vengono stabilite di volta in volta in base alle copie richieste.


Eventuali fascicoli non recapitati potranno essere forniti gratuitamente entro 60 giorni dalla data di pubblicazione del fascicolo. Oltre tale periodo questi potranno essere forniti soltanto a pagamento.

**N.B. – La spedizione dei fascicoli inizierà entro 15 giorni dall'attivazione da parte dell'Ufficio Abbonamenti Gazzetta Ufficiale.
RESTANO CONFERMATI GLI SCONTI COMMERCIALI APPLICATI AI SOLI COSTI DI ABBONAMENTO**


* tariffe postali di cui alla Legge 27 febbraio 2004, n. 46 (G.U. n. 48/2004) per soggetti iscritti al R.O.C



pagina bianca pagina bianca pagina bianca pagina bianca pagina bianca



pagina bianca pagina bianca pagina bianca pagina bianca pagina bianca





* 4 5 - 4 1 0 7 0 0 2 4 0 4 2 0 *

€ 2,00

